PROVVIDENZE IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI DEI COMUNI COLPITI DAL TERREMOTO DEL FEBBRAIO 1971 IN PROVINCIA DI VITERBO

Art. 10

Tutte le aree comprese nel piano formato a norma del precedente art. 9 sono espropriate, per conto del comune di Tuscania, dall'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Viterbo, il quale puo' essere autorizzato ad occuparle per un periodo non superiore a cinque anni dalla data del relativo provvedimento prefettizio. Il decreto di espropriazione e' emesso dal prefetto sulla base dello stato di consistenza, contenente le indicazioni necessarie per l'individuazione delle aree da espropriare. Le aree espropriate sono utilizzate dall'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Viterbo per la realizzazione del proprio programma costruttivo e per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria previste dal piano. Gli edifici e le opere realizzati sono di proprieta' dell'istituto. Le aree non utilizzate sono cedute dal comune ad amministrazioni statali, enti o privati, che ne facciano richiesta per la realizzazione di opere o di impianti di loro competenza o di alloggi a carattere economico e popolare. La cessione e' gratuita se ha luogo in favore di un'amministrazione statale. Negli altri casi il prezzo e' determinato in misura corrispondente all'indennita' di espropriazione, al costo delle opere di urbanizzazione primaria ed all'importo delle spese generali.

Versione in vigore dal 2 aprile 1971, non più in vigore dal 2 giugno 1971 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvidenze in favore delle popolazioni dei comuni colpiti dal terremoto del febbraio 1971 in provincia di Viterbo
Estremi	Decreto-legge 1 aprile 1971, n. 119
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 2 aprile 1971

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvidenze-in-favore-delle-popolazioni-dei-comuni-colpiti-dal/art-10/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it